

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso notificato in data 15 novembre 2004 alla Prefettura di Perugia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Alami Abdelhadi propose ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia, reso in data 14 settembre 2004, con il quale era stato confermato il decreto di espulsione dello stesso dal territorio dello Stato italiano emesso dalla citata Prefettura, rilevandosi che la contestazione mossa dal ricorrente relativa alla mancata comunicazione del decreto in una lingua a lui conosciuta, pur se in astratto fondata, era recessiva rispetto alla situazione sostanziale della irregolarità della posizione del ricorrente, che si trovava in Italia in assenza dell'obbligatorio visto di ingresso, irregolarità insanabile anche in caso di vizio formale del decreto di espulsione.

2. - Alla udienza pubblica del 23 marzo 2006, fissata per la trattazione del ricorso, la Corte dispose la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto personalmente, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza, comunicata al domicilio eletto dal ricorrente in data 5 aprile 2006.

3. - Il ricorso torna all'esame della Corte dopo la effettuazione, in data 1 giugno 2006, dell'adempimento richiesto.

L'intimato Prefetto si è costituito nel giudizio.

Motivi della decisione

1. - Va premessa la inammissibilità della istanza rivolta a questa Corte, in via pregiudiziale, di trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, previa sospensione del presente procedimento, per la

risoluzione di alcune questioni di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non potendo ritenersi che le disposizioni della predetta Convenzione costituiscano parte integrante del diritto comunitario (v. Cass., sent. n. 10542 del 2002).

2. - Con il primo motivo di gravame, si lamenta l'assoluta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, nonché la violazione degli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto del ricorso principalmente sulla base della considerazione che lo straniero ricorrente, in quanto entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, non potrebbe regolarizzare la propria posizione neanche nella ipotesi in cui il decreto espulsivo risulti affetto da vizio di legittimità.

Il ricorrente ritiene che detta motivazione sia affetta da illogicità, oltre che da violazione di legge, in quanto non considererebbe che il giudice è chiamato ad uno scrutinio sulla legittimità dell'atto impugnato, essendogli invece precluso di compiere alcun sindacato della sanabilità della sua posizione.

3. - Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.

4.1. - Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la ratio della disposizione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1988, la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una

lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta. Nè tale nullità è sanata dalla proposizione da parte dell'interessato di tempestivo ricorso avverso il decreto di espulsione (v., *ex plurimis*, Cass., sentenze n. 5732 del 2003, n. 5465 e n. 879 del 2002, n. 13817, n. 12581 e n. 9264 del 2001).

4.2. - Nella specie, a fronte della contestazione mossa dal ricorrente in ordine al mancato adempimento al quale si è fatto testè riferimento, è mancata una pronuncia espressa, essendosi limitato il primo giudice ad una generica, quanto ipotetica, affermazione di potenziale fondatezza del motivo di doglianza, vanificata dalla considerazione della insanabile irregolarità della condizione del ricorrente, straniero clandestinamente introdottosi nel territorio nazionale: irregolarità che, pertanto, nella impostazione di detto giudice, travolgerebbe anche l'eventuale vizio formale del provvedimento espulsivo.

Ma con siffatta argomentazione, come correttamente rilevato dal ricorrente, il primo giudice finisce per sottrarsi al sindacato, cui

egli è tenuto, sulla legittimità dell'atto impugnato, per pronunciarsi, invece, al di là di quanto non gli sia consentito dalla propria competenza, sul carattere di irrimediabilità della posizione di clandestinità dello straniero, in quanto entrato in Italia in violazione delle norme vigenti nella materia *de qua*.

5. - L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure, con la seconda delle quali si deduce <<carezza di motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente quali: violazione artt. 7, 8, 9 Direttiva Comunità europea n. 221 del 25.2.1964, riguardante il coordinamento dei provvedimenti speciali di trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di sanità pubblica>>; con la terza, ancora <<carezza di motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente quali: violazione art. 6,8,13,14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950>>; con la quarta, violazione del diritto di difesa dello straniero, dei principi di buona amministrazione, di solidarietà sociale e di uguaglianza, di cui agli artt. 24, 97, 2 e 3 Cost.; con la quinta, infine, nullità dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

6. - Conclusivamente, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri. Il decreto impugnato va cassato, e la causa rinviata al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, il quale riesaminerà la questione, sottoposta al suo esame, della mancata

comunicazione allo straniero attinto dal provvedimento espulsivo del contenuto dello stesso in una lingua da lui conosciuta, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato; ed al quale si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 4 dicembre 2007.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Roma, Italia



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
22 MAR. 2007
IL CANCELLIERE